Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75 — Roma - Martedì, 13 novembre 1934 - Anno XIII — Numero 266

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31 50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento dello scopo del versamento della somma

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sui tagliando dei vaglia stessi

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze:

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1934, n. **1786.**

Autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente al comune di Forlì la Rocca di Caterina Sforza sita in detta città.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere al restauro della Rocca di Caterina Sforza in Forlì;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re e per esso il Ministro per le finanze è autorizzato a cedere gratuitamente al comune di Forlì la Rocca di Caterina Sforza sita in detta città.

Art. 2.

La cessione viene effettuata con l'obbligo da parte del Comune del restauro, della conservazione e della destinazione dell'immobile a scopi di pubblico interesse.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti addì 9 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 42. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1934, n. **1787.**

Autorizzazione agli Istituti che esercitano il credito agrario in provincia di Udine a concedere la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio accordati agli agricoltori della Provincia stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di particolari agevolazioni a favore degli agricoltori della provincia di Udine;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nel territorio della provincia di Udine potranno concedere, semprechè concorrano sufficienti garanzie, la ratizzazione in non più di cinque annualità, uguali in conto capitale, dei prestiti agrari d'esercizio accordati direttamente o per via di risconto agli agricoltori della stessa Provincia, per gli scopi di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

La ratizzazione potrà essere applicata ai prestiti in essere al 30 giugno 1934, i quali, agli effetti della determinazione del periodo di proroga, saranno tutti riportati alla data del 1° luglio 1934.

A garanzia di tali operazioni saranno costituiti, a favore dell'Istituto creditore, privilegi con le norme e con gli effetti dell'art. 5 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1243.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 25. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1934, n. **1788**.

Concessione di ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio, contratti dagli agricoltori delle provincie di Brindisi e Taranto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di particolari agevolazioni a favore degli agricoltori di alcuni Comuni delle provincie di Brindisi e di Taranto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Banco di Napoli potrà concedere, semprechè concorrano sufficienti garanzie, la ratizzazione in non più di cinque annualità, uguali in conto capitale, dei prestiti agrari di esercizio accordati direttamente o per via di risconto per gli scopi di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e riferibili ad aziende agricole site nel territorio dei comuni di Francavilla Fontana, Oria, Erchie, Villa Castelli, Ceglie Messapico, Martina Franca, Manduria, Sava, Avetrana, S. Marzano e Monteparano.

La ratizzazione potrà essere applicata ai prestiti in essere alla data del 30 giugno 1934, i quali, agli effetti della determinazione del periodo di proroga, saranno tutti riportati alla data del 1° luglio 1934.

A garanzia di tali operazioni saranno costituiti, a favore dell'Istituto creditore, privilegi con le norme e per gli effetti dell'art. 5 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, numero 1243.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 24. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1934, n. **1789**.

Istituzione del Tribunale di Lodi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di istituire la sede del tribunale nel comune di Lodi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita la sede del tribunale nel comune di Lodi.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire con Regi decreti, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, la circoscrizione territoriale di detto tribunale e ad apportare in conseguenza le opportune modificazioni alle altre circoscrizioni giudiziarie.

È altresì autorizzato ad emanare le occorrenti norme di attuazione ed a provvedere alle modificazioni delle piante organiche della magistratura, delle cancellerie e segreterie, degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari, che si rendessero necessarie per effetto della istituzione del nuovo tribunale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 49. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1934, n. **1790.**

Modificazione dell'art. 74 del regolamento generale sull'istruzione elementare, per la parte riguardante le indennità al personale di vigilanza nell'ambito delle piccole distanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal R. decreto 22 ottobre 1921, n. 1555;
Veduto il R. decreto 11 giugno 1922, n. 1255;
Veduti gli articoli 74 e 427 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comma 2° dell'art. 74 del regolamento generale per la istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è sostituito dalla seguente disposizione:

« Gli ispettori scolastici, i direttori didattici governativi ed i maestri elementari, quando per ragioni del loro ufficio si recano in missione fuori dell'abitato del Comune della loro residenza, pur restando [illegible] territorio del Comune stesso, liquideranno l'indennità di soggiorno nella misura appresso indicata:

a) un quinto della diaria normale per le distanze di oltre 3 e fino a 7 chilometri nei Comuni con popolazione sino 200.000 abitanti;

b) un quinto della diaria normale per le distanze di oltre 5 e fino a 7 chilometri nei Comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti;

c) un quarto della diaria normale per le distanze di oltre 7 e fino a 10 chilometri qualunque sia la popolazione del Comune di residenza;

d) due terzi della stessa diaria normale per le distanze di oltre 10 chilometri qualunque sia la popolazione del Comune di residenza.

« Nel solo caso previsto dalla lettera *d*) oltre alla quota di soggiorno sarà corrisposta l'indennità chilometrica nella misura stabilita dalle norme vigenti, sempre quando le località da percorrere non siano unite da mezzi di trasporto destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio.

« Le percorrenze sono calcolate per le vie più brevi dai locali ove ha sede l'ufficio a cui è addetto il funzionario e non sono comprensive del ritorno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 48. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. **1791.**

Modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sulla disciplina di guerra approvato con R. decreto 15 giugno 1933, n. 1176.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 dicembre 1931, n. 1699, sulla disciplina di guerra;
Visto il regolamento per l'applicazione della legge suddetta, approvato con R. decreto 15 giugno 1933, n. 1176;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'interno e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le colonie, per le comunicazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai seguenti articoli del regolamento per l'esecuzione della legge sulla disciplina di guerra, approvato con R. decreto 15 giugno 1933, n. 1176, sono apportate le modificazioni che seguono:

a) articoli 31 e 32: la data « mese di settembre » in essi indicata, è modificata in quella « mese di maggio »;

b) articolo 40: le parole contenute nei commi 1°, 3° e 5°: « prima quindicina del mese di ottobre » sono sostituite dalle altre « prima quindicina del mese di giugno », e le parole « prima decade di dicembre », contenute nel 4° comma, sono sostituite dalle parole « prima decade di agosto »;

c) articolo 41: le date « mese di novembre » di cui al 1° comma, e « 10 del mese di dicembre », di cui al 2° comma, sono rispettivamente modificate in quelle di « mese di luglio » e « 10 del mese di agosto »;

d) articolo 42: le parole: « seconda quindicina del mese di dicembre » sono sostituite dalle altre « seconda quindicina del mese di agosto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — DE BONO — PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 20. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 settembre 1934, n. 1792.
Dichiarazione formale dei fini di 52 Confraternite della provincia di Catanzaro.

N. 1792. R. decreto 20 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti 52 Confraternite della provincia di Catanzaro:

1. Acquaro - Confraternita del SS.mo Sacramento;
2. Arena - Confraternita di S. Maria delle Grazie;
3. Arena - Confraternita di S. Michele Arcangelo;
4. Cessaniti - Confraternita del Sangue di Gesù;
5. Favelloni di Cessaniti - Confraternita di Maria SS. del Lume;
6. Pannaconi di Cessaniti - Confraternita di Maria SS. della Lettera;
7. S. Marco di Cessaniti - Confraternita del SS. Sacramento;
8. S. Cono di Cessaniti - Confraternita di Maria SS. Immacolata;
9. Dasà - Confraternita del SS.mo Rosario;
10. Dasà - Confraternita di Maria SS. Immacolata;
11. Dinami - Confraternita del SS. Sacramento e della Pietà;
12. Melicuccà di Dinami - Confraternita di Maria SS. Immacolata;
13. Monsoreto di Dinami - Confraternita del SS. Sacramento;
14. Filadelfia - Confraternita del SS. Sacramento e di Maria SS. del Carmine;
15. Filadelfia Confraternita di S. Francesco di Paola;
16. Filogeso - Confraternita di Maria SS.ma del Carmine;
17. Ciano di Gerocarne - Confraternita del SS. Rosario;
18. Gerocarne - Confraternita di Gesù Bambino e Maria SS.ma Immacolata;
19. Maierato - Confraternita di Maria SS. della Pietà;
20. Maierato Confraternita di Maria SS. della Provvidenza;
21. Mileto - Confraternita del SS.mo Sacramento;
22. Mileto - Confraternita di Maria SS. del Carmine e S. Michele Arcangelo;
23. Mileto - Confraternita di Maria SS. della Cattolica;
24. Paravati di Mileto - Confraternita di Maria SS. Addolorata;
25. Monterosso - Confraternita delle Cinque Piaghe;
26. Monterosso - Confraternita del SS. Rosario;
27. Pizzo - Confraternita di Maria SS. delle Grazie;
28. Piscopio - Confraternita di Maria SS. delle Grazie e di S. Francesco Saverio;
29. Pizzoni - Confraternita di Maria SS. delle Grazie;
30. Pizzoni - Confraternita di S. Francesco di Paola;
31. Pizzoni - Confraternita del SS. Rosario;
32. Pizzo - Confraternita di Maria SS. Immacolata;
33. Pizzo - Confraternita di Maria SS. Addolorata;
34. Rombiolo Confraternita della Vergine del Rosario e di S. Michele Arcangelo;
35. Rombiolo - Confraternita del Sacro Cuore di Gesù;
36. Moladi di Rombiolo - Confraternita del Carmine;
37. Pernocari in Rombiolo - Confraternita del SS. Rosario;
38. Presinaci in Rombiolo - Confraternita del SS. Rosario;
39. S. Calogero - Confraternita del Sacro Cuore di Gesù;
40. Calimara in S. Calogero - Confraternita del SS.mo Sacramento;
41. S. Calogero - Confraternita di S. Maria Addolorata;
42. S. Gregorio d'Ippona - Confraternita di Maria SS. del Buon Consiglio;
43. S. Nicola di Crissa - Confraternita del SS. Crocifisso;
44. S. Nicola di Crissa - Confraternita di Maria SS. Addolorata;
45. S. Onofrio - Confraternita del SS. Rosario;
46. Soriano Calabro - Confraternita di Gesù e Maria SS. del Rosario;
47. Stefanaconi - Confraternita della Natività di Maria;
48. Stefanaconi - Confraternita di Maria SS. del Carmine;
49. Vibo Valentia, già Monteleone Calabro - Confraternita di Maria SS. della Consolazione e di S. Omobono;
50. Vibo Valentia - Confraternita di Maria Assunta e S. Filippo Neri;
51. Vibo Valentia - Arciconfraternita di Maria SS. del Rosario e S. Giovanni Battista;
52. Zungri - Confraternita del SS. Rosario.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti addì 25 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 20 settembre 1934, n. 1793.
Determinazione del numero dei membri effettivi delle Fabbricerie di alcune Chiese della Diocesi di Padova.

N. 1793. R. decreto 20 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla determinazione del numero dei membri effettivi delle Fabbricerie delle seguenti Chiese della Diocesi di Padova in provincia di Vicenza:

1. Asiago - S. Matteo Apostolo;
2. Barbano - S.S. Pietro e Paolo Apostoli;
3. Caltrano - S. Maria Assunta;
4. Calvene - Annunciazione B.M.V.;
5. Campese - Invenzione della S. Croce;
6. Campolongo sul Brenta - S. Maria del Carmine;
7. Camporovere - S. Giovanni Battista;
8. Canove - S. Marco Evangelista;
9. Carrè - S. Maria Assunta;
10. Cassola - S. Marco Evangelista;
11. Centrale - S. Clemente P. M.
12. Cesuna - S. Maria Immacolata;
13. Chiuppano - S. Michele Arcangelo;
14. Cismon - S. Marco Evangelista;
15. Cogollo del Cengio - S. Cristoforo Martire;
16. Conco - S. Maria e S. Marco;

17. Covale - S. Donato Vescovo;
18. Crosara S. Bortolo - S. Bortolo Apostolo;
19. Crosara S. Luca - S. Giovanni Ap. e S. Luca Ev.;
20. Enego - S. Giustina V. M.;
21. Fara Vicentina - S. Bartolomeo Apostolo;
22. Fellette - SS. Redentore;
23. Fontanelle - S. Antonio di Padova;
24. Foza - S. Maria Assunta;
25. Gallio - S. Bartolomeo Apostolo;
26. Grisignano di Zocco - Annunciazione M. V.;
27. Grumole Pedemonte - S. Maria Maddalena;
28. Lastebasse - S. Marco Evangelista;
29. Laverda - S. Marco Evangelista;
30. Lugo Vicentino - S. Giovanni Battista;
31. Lusiana San Giacomo - S. Giacomo Apostolo;
32. Mezzaselva - Presentazione B.V.M.;
33. Montegalda - S. Michele Arcangelo;
34. Montegaldella - S. Michele Arcangelo;
35. Mure - S. Stefano Proto Martire;
36. Oliero - S. Spirito;
37. Pedescala - S. Antonio di Padova;
38. Perlena - S. Giorgio Martire;
39. Piovene - S. Stefano Proto Martire;
40. Poye - S. Virgilio V. M.;
41. Pradipaldo - S. Osvaldo M. e S. Vincenzo;
42. Primolano - S. Bartolomeo Apostolo;
43. Roana S. Giustina V. M.;
44. Romano d'Ezzelino - Purificazione B.V.M.;
45. Rotzo - S. Geltrude;
46. Rossano - Natività di M. V.;
47. Salcedo - S.S. Quirico e Giuditta;
48. S. Nazario - S.S. Nazario e Celso;
49. S. Pietro Valdastico - S. Pietro Apostolo;
50. S. Caterina di Lusiana - S. Caterina;
51. Sologna - S. Giustina V. M.;
52. Thiene - S. Gaetano e S. Maria Assunta;
53. Treschè Conca - S. Luigi Gonzaga;
54. Valle S. Floriano - S. Floriano M.;
55. Valstagna - S. Antonio Abate;
56. Zanè - S.S. Pietro e Paolo;
57. Zugliano - S. Maria e S. Zenone V.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1934 - Anno XII

DECRETO INTERMINISTERIALE 8 novembre 1934.
Modifiche alle dimensioni e caratteristiche delle targhe anteriori degli automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1291;
Visto il decreto interministeriale 26 settembre 1934, numero 20976;
Di concerto col Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

Le caratteristiche della targa anteriore degli automobili di cui al decreto interministeriale 26 settembre 1934, numero 20976, sono modificate come appresso:

« La targa metallica da applicarsi nella parte anteriore degli automobili, nella quale devono essere riprodotte le indicazioni contenute nella targa di riconoscimento, è di forma rettangolare della larghezza di mm. 267 e dell'altezza di mm. 62, compresa in tali misure una piccola cornice della larghezza di mm. 5 a spigoli arrotondati, ed avente agli angoli quattro fori del diametro di mm. 4.

« La targa costituita da una lamiera di alluminio, porta scritto in rilievo, in caratteri bianchi su fondo nero e su un'unica riga, il numero di immatricolazione dell'automobile seguito dalla sigla di individuazione della Provincia nella quale esso è immatricolato.

« Tra il numero di immatricolazione e la sigla di individuazione è applicato il punzone ufficiale di riconoscimento di forma romboidale di mm. 12 per lato con la scritta « C.O.N.I. ».

« Le cifre del numero di immatricolazione e le lettere della sigla di individuazione hanno l'altezza di mm. 38 e lo spessore di mm. 5 ».

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per le comunicazioni:
PUPPINI.

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

(10093)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 2775 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bratolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratolich Matteo, figlio di fu Matteo e della Udovicich Francesca nato a Villa Mattocanzi (San Canfanaro) il 1° gennaio 1896 e abitante a Villa Zonti di Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Copittar Elvira fu Gregorio e di Fabris Francesca nata a Villa Zonti il 3 maggio 1905, ed ai figli, nati a Villa Zonti: Giovanni Egidio, il 24 marzo 1920 ed Anna, il 17 settembre 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7891)

N. 2185 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Buich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Buich Matteo, figlio di fu Matteo e della fu Zvech Fosca, nato a Carnizza d'Arsa (Dignano), il 30 marzo 1857 e abitante a Dignano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla 2ª moglie Valle Maria fu Pasquale e di Zenzerovich Rosa, nata a Dignano d'Istria il 15 luglio 1878, ai figli nati a Dignano: Giuseppe, il 1° aprile 1908; Anna, il 2 settembre 1905, nonchè al figlio Michele della defunta prima moglie Spiglich Oliva, nato a Dignano il 4 aprile 1889: alla nuora Buich Giovanna di Giovanni e di Bursich Maria, vedova di Matteo Buich, nata a Dignano il 5 giugno 1896; ai nipoti, figli del fu Matteo Buich e di Buich Giovanna, nati a Dignano: Matteo, il 27 febbraio 1920; Maria, il 24 settembre 1916; alla nuora Perusco Maria di Giacomo e di Sumberaz Maria, moglie di Michele Buich, nata a Dignano il 2 agosto 1904; ed alle nipoti, figlie di Michele Buich e di Perusco Maria, nate a Dignano: Aurora, il 15 marzo 1922; Maria, il 18 settembre 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7892)

N. 2504 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bullessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bullessich Gregorio, figlio di Gregorio e della Oliva Bullessich, nato a Sanvincenti il 9 marzo 1885 e abitante a Stocchetti, 14 (Sanvincenti), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bulessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sufflich Oliva di Giuseppe e di Lucia Velovich, nata a Sanvincenti il 1° febbraio 1891, ed ai figli Giuseppe, nato a Pola il 20 maggio 1911, Maria, nata a Sanvincenti, il 4 giugno 1913, Antonio, nato a Mohacs (Ungheria) il 4 settembre 1915, Gregorio, nato a Sanvincenti, il 17 luglio 1919 e Giovanni, nato a Sanvincenti il 5 aprile 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7893)

N. 2514 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bullessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bullessich Martino, figlio del fu Martino e della fu Oliva Braicovich, nato a Sanvincenti il 29 maggio 1887 e abitante a Stocchetti n. 22 (Sanvincenti), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bulessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Biasich Lucia fu Pasquale e fu Fosca Milovan, nata a Sanvincenti il 19 ottobre 1888 ed ai figli nati a Sanvincenti: Albina, il 13 settembre 1918; Gioacchino, il 18 ottobre 1922; Angelina il 28 febbraio 1925 e Paolina il 13 marzo 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7894)

N. 2520 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bullessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bullessich Natale, figlio del fu Martino e della Maria Mazzan, nato a Sanvincenti il 7 dicembre 1897 e abitante a Sicuti n. 116 (Sanvincenti), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bulessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Percovich Eufemia di Giovanni e di Maria Uicich, nata a Sanvincenti l'11 giugno 1899 ed al figlio Giovanni nato a Sanvincenti il 10 aprile 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7895)

N. 2515 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bullessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bullessich Michele, figlio di Giovanni e di Oliva Mazzanito, nato a Sanvincenti il 13 ottobre 1901, e abitante a Pecchizzi, 73, (Sanvincenti), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bulessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Dochich Maria fu Antonio e di Celia Lucia, nata a Sanvincenti il 9 luglio 1905 ed ai figli nati a Sanvincenti: Giovanni, il 1° gennaio 1927 e Maria, il 23 novembre 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7896)

N. 2449 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Scabich » e « Buich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Scabich Caterina vedova Buich, figlia del fu Giuseppe e della fu Bachiaz Eufemia, nata a Dignano l'8 aprile 1893 e abitante a Marzana, 158, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scabini » e « Bucci » (Scabini Caterina vedova Bucci).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Bucci » anche ai figli del fu Martino Buich, nati a Dignano: Giovanni, il 29 gennaio 1913; Pierina, il 10 giugno 1915; Amalia, il 9 febbraio 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7897)

N. 2454 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Butcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Butcovich Martino, figlio del fu Michele e di Stocovich Eufemia, nato a Dignano d'Istria il 26 ottobre 1889 e abitante a Dignano d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bucconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Butcovich Caterina di Giorgio e di Caterina Vertassich nata a Dignano d'Istria, il 28 agosto 1894, ed ai figli nati a Dignano d'Istria: Giovanni, il 16 febbraio 1912, Maria, il 23 dicembre 1913 ed Eufemia, il 10 maggio 1924, nonchè alla madre Stocovich Eufemia fu Matteo e fu Lucia Paus, nata a Sanvincenti il 2 settembre 1852.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7898)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Burich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Burich Pietro, figlio di fu Antonio e della Marich Fosca, nato a Villa Buri di Canfanaro il 12 maggio 1893 e abitante a Villa Buri è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Turcinovich Fosca fu Giuseppe e di Michelich Maria nata a San Pietro in Selve (Antigana) il 25 marzo 1903.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 dicembre 1931 - Anno X.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7936)

N. 2538 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bursich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bursich Michele, figlio di fu Martino e della fu Maria Zuccherich, nato a Sanvincenti il 5 marzo 1898 e abitante a Sanvincenti è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Borsi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bursich Rosa di Giuseppe e di Eufemia Stocovich nata a Sanvincenti, il 1° ottobre 1903 ed ai figli nati a Sanvincenti: Michele, il 29 novembre 1925 e Maria, il 26 febbraio 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7937)

N. 2547 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bursich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bursich Vincenzo, figlio del fu Pasquale e della fu Fosca Bonina, nato a Sanvincenti il 27 ottobre 1864 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Borsi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Fosca della defunta moglie Eufemia Mazzan, nata a Sanvincenti il 16 aprile 1899.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(7944)

N. 2545 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bursich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bursich Pietro, figlio del fu Pietro e della fu Maria Bursich, nato a Sanvincenti il 28 maggio 1877 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Borsi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bursich Eufemia del fu Giuseppe e di Mattea Ronich, nata a Sanvincenti il 28 maggio 1891.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(7945)

N. 2456 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Butcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Butcovich Giovanni, figlio di fu Antonio e della fu Orlich Lucia, nato a Dignano d'Istria il 5 giugno 1876 e abitante a Dignano d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bucconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vertassich Eufemia fu Antonio e di Butcovich Caterina nata a Dignano d'Istria il 13 giugno 1883, ed ai figli nati a Dignano d'Istria: Antonio, il 15 novembre 1899, Quirino, il 15 aprile 1904, Fosca, il 17 gennaio 1907, Eufemia, il 22 dicembre 1909, Marco, il 3 ottobre 1914 e Lucia, il 17 gennaio 1920, alla nuora Petrovich Maria di Giovanni e di Billich Lucia, moglie di Quirino Butcovich, nata a Sanvincenti il 30 agosto 1901, ed al nipote Butcovich Giovanni di Quirino e di Petrovich Maria, nato a Dignano d'Istria, il 23 aprile 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7899)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 6 novembre 1934-XIII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge che converte in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1174, concernente operazioni di finanziamento a favore di Società di navigazione.

(10094)

S. E. il Ministro per le finanze, in data 6 novembre 1934-XIII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1216, che reca norme circa la emissione di obbligazioni da parte dell'Istituto per il credito navale.

(10095)

S. E. il Ministro per le finanze, in data 7 novembre 1934-XIII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1621, relativo a provvedimenti per lo sviluppo industriale del comune di Bolzano.

(10096)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Camera dei deputati, in data 8 novembre 1934-XIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745, concernente l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 1934-35, di istituti d'istruzione media e regificazione di alcuni istituti pareggiati (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 1934-XIII).

(10097)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Camera dei deputati, in data 8 novembre 1934-XIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1737, contenente modificazioni della misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media tecnica, classica, scientifica e magistrale (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 6 novembre 1934-XIII).

(10098)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 8 novembre 1934-XIII, ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1673, che consente, in via transitoria, agli ufficiali di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale.

(10099)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 8 novembre 1934-XIII, ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1690, portante modificazioni alle norme concernenti il Regio assentimento per il matrimonio degli ufficiali.

(10100)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 8 novembre 1934-XIII, ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, portante modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

(10101)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 8 novembre 1934-XIII, ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito con la legge sull'avanzamento 7 giugno 1934, n. 899.

(10102)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 7 novembre 1934-XIII, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1534, che ha dato esecuzione all'Accordo per il regolamento dei pagamenti tra l'Italia e la Germania (Accordo di compensazione) stipulato in Berlino il 26 settembre 1934.

(10103)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 7 novembre 1934-XIII, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724, che fissa gli assegni per il personale addetto alle scuole italiane all'estero.

(10104)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 7 novembre 1934-XIII, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1703, relativo all'approvazione dell'Accordo dei pagamenti fra l'Italia e la Romania del 27 agosto 1934 e del relativo Protocollo di firma.

(10105)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 8 novembre 1934-XIII, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1700, che ha dato approvazione all'Accordo italo-ellenico realizzato mediante scambio di note tra la Regia legazione in Atene e il Ministero degli affari esteri ellenico il 2 agosto 1934 per l'importazione dell'uva fresca italiana in Grecia.

(10106)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 8 novembre 1934-XIII, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1626, che ha dato approvazione: 1° al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Bulgaria, con Protocollo finale e Protocollo speciale; 2° e alla Convenzione sanitaria veterinaria italo-bulgara, con Protocollo finale; atti stipulati in Roma il 30 luglio 1934.

(10107)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

74ª Estrazione delle obbligazioni per la Ferrovia Maremmana.

Si notifica che nel giorno di giovedì 29 novembre 1934-XIII, alle ore 9, in Roma, in una sala al pianterreno del Palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito, n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 74ª estrazione delle obbligazioni per la Ferrovia Maremmana, emesse in forza dei Regi decreti 10 febbraio 1861, n. 4653, e 19 febbraio 1862, n. 473

In base alla tabella di ammortamento del debito anzidetto, saranno estratte n. 1263 obbligazioni sulle n. 64557 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1935, verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Roma, addì 8 novembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10108)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV I PORTAFOGLIO

N. 236.

Media dei cambi e delle rendite
del 10 novembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.735
Inghilterra (Sterlina)	58.60
Francia (Franco)	77.25
Svizzera (Franco)	381.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.741
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.04
Cecoslovacchia (Corona)	49.07
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.63
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.96
Olanda (Fiorino)	7.935
Polonia (Zloty)	222.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.25
Svezia (Corona)	3.037
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	88.325
Id 3,50 % (1902)	87.05
Id 3 % lordo	66.80
Prestito Conversione 3,50 %	88.85
Buoni novennali 5 % Scadenza 1934	100 —
Id. id 5 % id 1940	104.80
Id. id 5 % id 1941	105.15
Id. id. 4 % id 1943	101.40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94.85

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 207.

È stato chiesto il tramutamento in titolo al portatore del certificato di rendita del consolidato 3,50 % n. 756733 di annue L. 210, intestato a Ferrara Rosina di Giuseppe, moglie di Di Pasca Donato fu Vincenzo, domiciliato in Balvano (Potenza), vincolato come dote

aumentata alla titolare dai suoi genitori, giusta l'atto 15 dicembre 1915 rogato Ciroin notaio in Vietri di Potenza, e la domanda in data 31 ottobre 1916

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 30 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7044)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per svincolo di rendita consolidato 5 per cento Prestito Littorio.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 200.

E stato chiesto lo svincolo della rendita consolidato 5 per cento Prestito Littorio n. 76131 di L. 1515 intestata a Lanciani Mariannina fu Giuseppe, moglie di Corsi Giuseppe Camillo, domiciliato a Bucchianico (Chieti), vincolato per dote.

Essendo stato presentato il relativo certificato avente il mezzo foglio privo di quattro ricevute semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni od altri impedimenti sarà provveduto alla chiesta operazione di svincolo (art. 169 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298).

Roma, 30 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7042)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 24 — Numero del certificato provvisorio: 9532 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Piacenza — Intestazione: Bongiorni Guido fu Prospero - Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 25 — Numero del certificato provvisorio: 14464 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Piacenza — Intestazione: Tirelli Felice fu Giovanni — Capitale· L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 33 — Numero del certificato provvisorio: 885 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pesaro — Intestazione: Panicali Alfredo e Salvatore — Capitale: L. 200

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizione a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 31 agosto 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9600)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*).

Alienazione di rendite nominative.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	153556	De Stefano Giuseppe fu Luigi, domic. a Ripalta (Foggia) vincolata . . . . . L.	130 —
3,50 %	302315	Demichelis Giuseppe fu Matteo, domic. a Demonte (Cuneo) ipotecata . . . . . »	105 —

Roma, 31 ottobre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10086)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 17.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buoni del Tesoro novennali 1934	894 895	Cap. 5,000 — » 5,000 —	Sorato Giovanni Sorato Mario } fu Domenico.	Sorato Giovanni Sorato Mario } fu Domenico, *minori sotto la tutela di Carelli Giovanni fu Angelo.*
3,50 % »	173102 504773	910 — 1,750 —	Grossetti *Tommaso* fu Pietro, domt. a Napoli.	Grossetti *Giovanni-Tommaso* fu Pietro, domt. a Napoli.
»	777317	140 —	Miegge Giovanni, minore sotto la p. p. del padre Miegge Giuseppe fu Giovanni Simone e *prole nascitura* dal matrimonio di quest'ultimo con Miegge Maria fu Giuseppe, domt. in Angrogna (Torino), con usuf. vital. a Miegge Giuseppe fu Giovanni Simone, domt. in Angrogna (Torino).	Miegge Giovanni minore sotto la p. p. del padre Miegge Giuseppe fu Giovanni Simone e *prole maschia nascitura*, ecc. ecc. come contro.
Prest. Naz. 5 %	28180	450 —	Scala Zolimo fu *Girolamo* minore sotto la p. p. della madre Stopponi *Sestimia* di Giuseppe ved. Scala, domt. a Piombino (Pisa).	Scala Zolimo fu *Giovanni* minore sotto la p. p. della madre Stopponi *Settimia* fu Giuseppe, ecc. come contro.
Cons. 5 %	261889	205 —	Tamburello *Lisa* fu *Francesco*, moglie di Fazio Alfonso fu Alfonso, domt. a Sciacca (Girgenti).	Tamburello *Luigia* fu *Calogero*, moglie ecc. come contro.
Prest. Naz. 5 %	35881	100 —	Rollino Rosa fu *Silvio*, minore sotto la p. p. della madre Varnetti *Lina* ved. di Rollino *Silvio*, domt. a Vercelli.	Rollino Rosa fu *Luigi-Silvio*, minore sotto la p. p. della madre Varnetti *Carolina*, ved. di Rollino *Luigi-Silvio*, domt. a Vercelli.
3,50 %	221219	315 —	Intestata come la precedente domt. a Torino.	Intestata come la precedente, domt. a Torino.
»	213455	77 —	Intestata come la precedente domt. a Vercelli.	Intestata come la precedente domt. a Vercelli.
»	828437	700 —	Gentile *Annina*, Enrichetta, Virginia, Francesco e Galileo di Luigi, minori sotto la p. p. del padre domt. a Taranto.	Gentile *Maria-Anna*, Enrichetta, Virginia, Francesco e Galileo di Luigi, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 novembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10070)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	147450	50 —	Belfiore *Ersilia* fu Gaetano, minore sotto la p. p. della madre Del Grande Ester fu Cesare, ved. Belfiore, domt. a Milano.	Belfiore *Ersilio* fu Gaetano, minore ecc. come contro.
Buoni del Tesoro novennali 7ª serie	2583 717	Cap. 1.000 — 11.500 —	Lualdi Francesco e *Giovanni* fu Pietro Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Reguzzoni Natalina-Adele di Giovanni, ved. Lualdi.	Lualdi Francesco e *Giovanna* fu Pietro-Giuseppe ecc. come contro.
Buoni del Tesoro	28 29	Cap. 100.000 — 25.500 —	*Stamme* Pier-Luigi fu Gustavo.	*Stamm* Pier-Luigi fu Gustavo.
Cons. 5 % »	42073 87331	550 — 245 —	*Panazzolo* Anna-*Maria* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Napoli.	*Punazolo* Anna-*Marina* di Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	526519	250 —	*Osaro* Rosina di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Sala Consilina (Lecce).	*Asaro* Rosina di Giovanni, minore ecc. come contro.
»	53205	115 —	Di Stefano Matteo fu Salvatore, domt. a Catania.	Di Stefano Matteo fu Salvatore, ***minore sotto la p. p. della madre Strano Agatina fu Mario, ved. Di Stefano***, domt. a Catania.
»	552070	835 —	Forte Maria-Provvidenza fu Giuseppe, moglie di Vuturo Achille, domt. a Palermo, con usufrutto vitalizio a Di Giorgio *Emanuela* fu Francesco, ved. di Forte Giuseppe, domt. a Palermo.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Di Giorgio *Maria-Emanuela* fu Francesco, ved. ecc. come contro.
» Littorio	87245 87246	2670 — 890	Pezzi Antonio fu Egidio, minore sotto la p. p. della madre *Bossi* Giuditta fu Agostino, ved. Pezzi, domt. a S. Stefano Lodigiano (Milano). La seconda rendita è con usufrutto a *Bossi* Giuditta fu Agostino, ved. Pezzi, domt. a S. Stefano Lodigiano (Milano).	Pezzi Antonio fu Egidio, minore sotto la p. p. della madre *Bozzi* Giuditta fu Agostino, ved. ecc. come contro. La seconda rendita è con usufrutto a *Bozzi* Giuditta fu Agostino, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	395746	500 —	Lanciotti *Lucia* di Enrico, nubile, domt. a Pietramarazzi (Alessandria).	Lanciotti *Teresa* di Enrico, nubile, domt. come contro.
» » »	298485 296218 298487	240 — 295 — 240 —	Gaetani Filippina / Gaetani Filippina e Giuseppina / Gaetani Giuseppina } fu Salvatore, minori sotto la tutela di Genuardi Gerlando fu Antonino, domt. a Palermo; con usufrutto vitalizio a Greco *Teresa* di Ferdinando, ved. di Gaetani Salvatore interdicenda sotto l'amministrazione provvisoria di Greco Ferdinando fu Antonino, domt. a Palermo.	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio a Greco *Maria-Teresa* ecc. come contro.
»	515838	450 —	Gaetani Giuseppa fu Salvatore, moglie di De Cordova Filippo; con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro e con usufrutto come la precedente.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	515837	450 —	Gaetani Filippa fu Salvatore, moglie di Pioppo Antonio; con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro e con usufrutto come la precedente.
3,50 %	828399	745,50	Gaetani Filippa fu Salvatore, moglie di Pioppo Antonino, domt. a Palermo; con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
»	828400	745,50	Gaetani Giuseppa fu Salvatore, moglie di De Cordova Filippo; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
Cons. 5 %	43394	200 —	*Ponto* Antonio fu Giuseppe, domt. in Arquata Scrivia (Alessandria).	*Ponta* Antonio fu Giuseppe, domt. come contro
»	267925	1715 —	Finelli *Mariantonia* fu Aniello, moglie di Leggieri Arcangelo, domt. a Napoli, vincolata.	Finelli *Anna* fu Aniello, moglie ecc. come contro, vincolata.
3,50 %	221630	230 —	Scicchitani *Caterina* fu Francesco-Nicola, moglie di Gualtieri *Nicola*, domt. a Catanzaro.	
»	246278	241 —	*Scicchitano Caterina* fu Francesco-Nicola, moglie di *Gualtiero Nicola*, domt. a Catanzaro	*Scicchitani Maria-Caterina-Giulia* fu Francesco-Nicola, moglie di *Gualtieri Salvatore-Nicola-Alfonso*, domt. a Catanzaro.
»	256907	385 —	*Scicchitano Caterina* fu Francesco-Nicola, moglie di Gualtieri *Nicola* fu Giuseppe, domt. a Catanzaro	
Buono del Tesoro 1934 7ª serie	1896	Cap. 12.500 —	Pesce Marco fu Cleto-Marcellino, minore sotto la p. p. della madre Spalto *Francesca*, ved. Pesce.	Pesce Marco fu Cleto-Marcellino, minore sotto la p. p. della madre Spalto *Maria-Francesca*, ved. Pesce
Prestito red.le 3,50 %	272050	10,50	Lentini *Giovanna* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Stagno Maria, domt. a Villarosa (Enna).	Lentini *Giacoma* fu Francesco, minore ecc. come contro
Cons. 5 %	121908	50 —	*Cagnassi* Bonifacio di Luigi, domt. in Almese (Torino).	*Cagnazzo* Bonifacio di Luigi, domt. come contro.
»	188274	500 —	*Deluchi* Celestino fu Luigi, domt. a New York.	*Delucchi* Celestino fu Luigi, domt. a New York
»	165821	350 —	Camba *Raoul* di *Luigi*, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Marsiglia.	Camba *Antonio-Raoul* di *Efisio-Luigi*, minore ecc. come contro
»	429557	275 —	*Martino* Giuseppe fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Crispino Antonia, ved. *Martino*, domt. a Casaluce (Caserta).	*Di Martino* Giuseppe fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Crispino Antonia, ved. *Di Martino*, domt. come contro
3,50 % »	113985 121391	595 — 700 —	Sanchioli *Maria-Bice* fu Alessandro, moglie di Zuccoli Camillo fu Giulio, domt. a Brescia. La 1ª rendita è vincolata	Sanchioli *Matilde* fu Alessandro, moglie ecc. come contro.
»	367700	87,50	*De Milita Giuseppe* di Leonardo, domt. a Viggiano (Potenza).	*Di Milita Giuseppantonio* di Leonardo, domt. come contro.
»	274575	91 —	Di Milita *Giuseppe* di Leonardo, domt. a Viggiano (Potenza).	
Buono del Tesoro 1934 6ª serie	259	Cap. 4000 —	Galleri Alfredo e Lucia fu *Adamo*, minori sotto la p. p. della madre Zurlini Anna, ved. Galleri.	Galleri Alfredo e Lucia fu *Giovanni*, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 ottobre 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9858)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3a *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 14.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % Littorio	22358	170 —	Battaglia Salvatore fu Giovanni Battista, domt in Urbino.	Battaglia Salvatore *di* Giovanni Battista, domt in Urbino.
Cons. 5 %	269270	125 —	Scarpiello Colle *Clelia* fu Girolamo, minore sotto la p. p. della madre Scarpiello *Sofia* fu Enrico, domt a Forenza (Potenza).	Scarpiello Colle *Maria-Clelia* fu *Attilio-Girolamo*, minore sotto la p. p. della madre Scarpiello *Margherita-Sofia* fu Enrico, domt. a Forenza (Potenza).
3, 50 %	313937	17, 50	Lertora Adolfo-Mario fu Gerolamo, domt. a Chiavari (Genova); con usufrutto a Canepa *Colomba* fu Giambattista, ved. di Lertora Gerolamo.	Intestata come contro; con usufrutto a Canepa *Maria-Colomba* fu Giambattista, ved. di Lertora Gerolamo.
»	291943	175 —	Pero Giuseppe di *Paolo* (domt. a S. Miniato (Firenze).	Pero Giuseppe fu *Giovan-Paolo* domt. come contro.
»	472317	59, 50	Pero Giuseppe fu *Giovanni* (domt. a S. Miniato (Firenze).	
»	671187	147 —	Pero Giuseppe fu *Paolo* (domt. a S. Miniato (Firenze).	
»	587057	122, 50	Blickenstorfer Aurora ed Ulrico di Alberto, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Genova; con usuf. a Guadagnino *Aida* fu Angelo, moglie di Blickenstorfer Alberto.	Intestata come contro; con usufrutto a Guadagnino *Ida* fu Angelo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	181295	490 —	Marcon *Primo* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Magnon Italia fu Giovanni, ved. di Marcon Luigi, domt. a Padova.	Marcon *Sante-Primo* fu Luigi, minore ecc. come contro.
»	171182	930 —		
» Littorio	47440	50 —	Savastano *Cira* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Mirabella Anna fu Ciro, ved Savastano, domt. a Torre del Greco (Napoli).	Savastano *Maria-Cira* fu Giovanni, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(9909) Roma, 13 ottobre 1934 Anno XII *p. Il direttore generale*: POTENZA.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.